



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 127

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER IL PERIODO 2023 - 2029. DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 06.06.2022 ad ore 08.51 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Facchin Ezio
 Franzoia Mariachiara
 Maule Chiara
 Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/145 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, con atto di trasferimento n. 30000 di rep. e n. 6603 di raccolta di data 24.08.1990, il Comune di Trento ha acquisito la proprietà dell'edificio denominato "Ex Astoria" ed individuato dalla p.ed. 1772 in p.t. 2853 C.C. Trento, sita in Trento, via Torre Vanga;

dato atto che, a partire dall'anno 1998, è stata disposta la ristrutturazione della struttura e la sua successiva utilizzazione come Ostello per la gioventù, da intendersi quale attività rientrante nella categoria dei servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale offerti in concorrenza con altri imprenditori privati o pubblici senza priorità sociali, come da qualificazione operata con deliberazione del Consiglio comunale 27.07.2000 n. 102;

rilevato che, a partire dall'anno 2000, è stata disposta l'esternalizzazione del servizio di ostello da svolgersi presso la struttura, procedendosi così, per il periodo compreso tra il 2001 e l'attuale gestione, all'affido del medesimo ad un soggetto gestore individuato per mezzo di apposite gare;

richiamata, in riferimento al periodo di gestione più recente, la determinazione del Dirigente 30 maggio 2019 n. 28/57, con la quale il servizio di Ostello è stato affidato, a seguito di regolare procedura di gara a evidenza pubblica, all'Impresa individuale E. F. con sede a Rovereto (TN) – fr. Noriglio in via Chiesa San Martino, 6 per la durata di anni due, salvo proroga di un ulteriore anno, con decorrenza dal 10 giugno 2019 al 9 giugno 2021;

atteso che, in seguito allo scoppio dell'emergenza pandemica da Covid-19, si è provveduto, con le determinazioni dirigenziali 9 ottobre 2020 n. 28/121, 27 aprile 2021 n. 28/53, 3 giugno 2021 n. 28/76 e 23 febbraio 2022 n. 28/21, a rimodulare l'assetto contrattuale originariamente previsto, al fine di salvaguardare, anche nel mutato contesto, l'equilibrio contrattuale di cui all'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a prorogare la concessione fino al 9 giugno 2022;

dato atto che l'Ostello per la Gioventù, in questi anni, ha contribuito attivamente allo sviluppo turistico di Trento, ampliandone l'offerta ricettiva complessiva e facendo registrare, soprattutto nel periodo anteriore allo scoppio della pandemia da Covid-19, numeri molto positivi in termini di presenze;

atteso pertanto che, ai fini della prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza dell'attuale periodo di concessione, prevista il 9 giugno 2022, si necessita di procedere all'indizione della gara finalizzata alla scelta del nuovo concessionario;

dato atto che la gestione del servizio richiede figure professionali adeguatamente preparate e specializzate in campo imprenditoriale e turistico, oltre all'impiego di risorse finanziarie sufficienti ad assicurarne l'efficiente e corretto funzionamento e, pertanto, permangono le ragioni di fondo che hanno indotto la presente Amministrazione a procedere con l'esternalizzazione del servizio;

richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 68, che ha approvato l'assunzione del servizio in oggetto, nonché la relativa disciplina generale e forma gestionale, decidendo, tra le altre cose, di:

- affidare a terzi in concessione il servizio per il periodo 2023-2029, richiamando il Piano economico di massima prot. n. 138837 di data 18.05.2022;
- definire, per il periodo di 7 anni (art. 35 Codice appalti) della concessione, in euro 2.503.000,00 (duemilionicinquecentotremila,00), oneri fiscali esclusi, il valore della concessione, dando atto che il medesimo si pone al di sotto della soglia comunitaria vigente per le concessioni, pari ad euro 5.382.000,00 (cinquemilionitrecentottantaduemila,00);
- definire in euro 15.000,00 (quindicimila,00) il canone minimo annuo di concessione in favore del concedente da porre a base di gara, tenendo conto della maggior incidenza, rispetto al precedente affido, degli interventi migliorativi richiesti all'aggiudicatario;
- individuare la durata del servizio come di seguito indicato: periodo decorrente dal 1° gennaio 2023, o comunque dalla data di consegna dei locali o avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione tenuto conto dei tempi di gara, fino al 31 dicembre 2029, con opzione di

proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno, al fine di garantire un servizio per la collettività dotato di una stabilità e continuità temporale idonea a promuovere l'abitudine del pubblico alla fruizione del servizio;

- approvare l'oggetto del servizio e le prestazioni di cui si compone, come esposte nel documento di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione medesima;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della relativa procedura di gara;
- demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini della gara e della gestione del conseguente contratto;

ritenuto che il servizio di cui al presente affidamento debba essere correttamente ricompreso, in base al "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008), nel codice CPV "55000000-0" - "Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio", ricomprendente al proprio interno la sotto categoria merceologica "Servizi di alloggio in ostelli della gioventù" - cpv "55210000-5";

dato atto che la gara telematica si svolgerà mediante procedura aperta sul portale MERCURIO della Provincia autonoma di Trento, "www.mercurio.provincia.tn.it", non essendo presente sul portale MEPAT idoneo bando di abilitazione, stante la non rispondenza alle caratteristiche del presente affidamento del bando ME-PAT "Servizi di organizzazione viaggi";

dato atto che gli atti di gara prevederanno requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica e professionale idonei a contemperare l'esigenza di garantire la massima partecipazione con l'esigenza di selezionare operatori economici in possesso di adeguati livelli di competenza ed esperienza professionale nell'ambito concernente il presente servizio, tenuto altresì conto delle idoneità professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori e degli interventi richiesti al concessionario, che tuttavia dovranno essere direttamente possedute dall'operatore economico partecipante alla gara unicamente nell'eventualità in cui il medesimo intenda eseguire in proprio le relative lavorazioni:

dato atto che i requisiti di capacità tecnico-professionale saranno così definiti: esperienza almeno biennale di gestione di strutture ricettive maturata nei 7 anni precedenti l'anno di pubblicazione del presente disciplinare (periodo: 2015-2021); realizzazione di un fatturato relativo alla gestione di strutture ricettive maturato in due esercizi nei 7 anni precedenti l'anno di pubblicazione del presente disciplinare (2015-2021) di importo almeno pari a euro 100.000,00 annui;

rilevato che l'ampiezza del lasso temporale assunto come riferimento per la verifica del requisito si giustifica in relazione all'impatto della recente crisi pandemica sul settore, che verosimilmente potrebbe aver negativamente inciso nell'ultimo biennio sulla stabilità di plurime strutture;

ritenuto che la procedura di gara, strutturata nella maniera sopra esposta, risulti conforme alla disciplina applicabile in tema di principio di rotazione (articolo 36 del D.Lgs. 50/2016), così come precisata dalle linee guida ANAC n. 4 (da ultimo aggiornate con deliberazione 01.03.2018 n. 206), nelle quali si precisa che "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante (...) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

dato, inoltre, atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha proceduto altresì a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento, nella sezione "bandi di gara", un Avviso di Preinformazione rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alla stessa ed al servizio da affidare;

ritenuto che, in tal modo, si consenta la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della libertà di concorrenza;

richiamate le peculiari caratteristiche del servizio che si intende affidare, nel quale assume un ruolo preponderante l'elemento qualitativo rappresentato dalle capacità professionali del soggetto affidatario, dall'innovatività della proposta di gestione e dalla capacità della medesima di caratterizzare, qualificare e valorizzare lo spazio, con un'ottica particolare rivolta alla popolazione giovanile e ritenuto conseguentemente opportuno strutturare una procedura di gara che punti a massimizzare l'importanza, nella scelta del contraente, del valore qualitativo della proposta progettuale e a stimolare in tal modo una competizione basata sull'apporto dei livelli di qualità conseguibili;

ritenuto pertanto corretto procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e s.m., attribuendo alle componenti tecnica ed economica dell'offerta rispettivamente un peso del 80% e 20%, ed individuando, ai fini della determinazione del canone concessorio, una base d'asta pari ad euro 15.000,00 (oneri fiscali esclusi), soggetta a rialzo;

dato atto che la determinazione delle somme annue da corrispondere a titolo di canone, come sopra indicato, è stata calcolata in maniera tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario richiesto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto di tutte le previsioni di entrata e di spesa di cui al predetto piano economico finanziario, compreso anche l'ammontare degli investimenti che si prevedono a carico del futuro gestore nella parte iniziale del periodo di gestione, ai fini dell'implementazione della qualità del servizio, come risultanti dal medesimo Piano economico;

preso altresì atto che, ai fini di un contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare il pubblico interesse alla fruizione del servizio e quella di garantire l'efficiente permanenza dell'attività economica di gestione dell'ostello sul mercato di riferimento (a sua volta funzionale anche a garantire la corresponsione del canone in favore della presente Amministrazione), si è ritenuto opportuno consentire al soggetto gestore di fruire di un opportuno margine di autonomia nella determinazione delle tariffe da applicare e nella eventuale previsione di periodi di chiusura dell'attività, seppur all'interno di limiti massimi predeterminati;

rilevato in particolare che la precitata deliberazione del Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 68 ha demandato all'approvazione degli indirizzi di gara da parte della Giunta comunale la definizione dei limiti tariffari, cui il gestore deve conformarsi, fatta comunque salva la possibilità, per la Giunta comunale, di intervenire con successive eventuali modificazioni anche durante il periodo di affidamento del servizio;

preso atto che le precedenti deliberazioni giuntali definivano dei limiti tariffari per l'ostello molto puntuali e contenuti, funzionali ad assicurare effettiva accessibilità alla struttura, ma inidonei a lasciare effettivo margine gestionale ed operativo al gestore, comprimendone in maniera significativa l'ambito di autonomia imprenditoriale;

ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alle indicazioni generali definite con deliberazione del Consiglio comunale, rivedere il grado di analiticità della previsione delle tariffe, nonché l'importo massimo delle medesime, attualmente fermo dall'anno 2014;

ritenuto che in attuazione di tutto quanto sopra premesso, i limiti tariffari imposti al soggetto gestore possono essere così definiti:

Tipologia posto letto	Tariffa al netto di IVA dovuta come da legge
Tariffa turistica giornaliera massima adulto per posto letto in stanza singola	euro 40,00
Tariffa turistica giornaliera massima adulto per posto letto in stanza doppia o tripla	euro 30,00
Tariffa turistica giornaliera massima adulto per posto letto in stanza in condivisione	euro 25,00
Tariffa extra-turistica (art. 5, comma 3 e art. 17, comma 5 del Capitolato) giornaliera massima adulto per posto letto (tariffa unitaria a prescindere dalla tipologia di collocazione in stanza). In questa fattispecie, la tariffa si intende comprensiva di biancheria da letto, asciugamani e prima colazione standard.	euro 23,00
Riduzione per minori accompagnati dai genitori e/o da familiare, tutore di riferimento (non si applica a scolaresche)	Gratuità per minori di anni 3 Riduzione del 50 % per minori di anni 12
Possibilità di definire tariffe specifiche per servizi extra ordinariamente non inclusi nella tariffazione base dell'ostello	Secondo quanto previsto in gara ed in coerenza con gli standard del relativo mercato di riferimento

dato atto che per effetto dell'approvazione dei presenti indirizzi di gara, i limiti tariffari di cui alla precedente deliberazione della Giunta comunale 09.12.2013 n. 272 sono da intendersi, all'avvio della nuova gestione, superati e sostituiti dalle nuove previsioni;

ritenuto altresì necessario, in ottemperanza a quanto disposto all'interno della

deliberazione del Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 68, definire con il presente atto anche i limiti relativi ai periodi massimi annuali di chiusura della struttura, le cui modalità di comunicazione e gestione saranno puntualmente definite negli atti di gara;

ritenuto in questo senso coerente con i presenti indirizzi di gara definire in giorni 45 annui il periodo massimo di chiusura, anche non continuativo, che può essere previsto dal gestore;

rilevato, inoltre, che, in base alle risultanze del Piano economico predisposto dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili il costo della manodopera, nel presente affidamento, incide in misura inferiore alla soglia del 50% e che pertanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 32 della L.p. n. 2/2016;

ritenuto inoltre opportuno non dare attuazione, nel presente appalto, all'assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, in considerazione della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche dei singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri che saranno fissati nel provvedimento a contrarre e negli atti di gara, nonché al successivo inoltro al Presidente di gara dell'esito della valutazione delle offerte per il prosieguo della procedura;

dato atto che i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei relativi punteggi, saranno puntualmente determinati e descritti nel provvedimento a contrarre, nel rispetto della suddivisione per aree di cui alla tabella seguente:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO. Modalità di gestione del servizio di accoglienza e ospitalità.	39	1.1	Qualità dell'attività di reception ed accoglienza (competenza, estensione dell'orario, fasce di reperibilità)	6
			1.2	Standard qualitativi, superiori ai minimi posti a gara, per i servizi ausiliari (pulizia, manutenzioni etc)	6
			1.3	Modalità di prenotazione e pubblicizzazione della struttura (canali e reti con territorio)	5
			1.4	Numero di giornate annuali di chiusura della struttura.	3
			1.5	Esperienza del soggetto gestore.	4
			1.6	Servizi logistici e di accoglienza aggiuntivi offerti e qualità dei medesimi	5
			1.7	Modalità di gestione dell'accoglienza extra-turistica di ospiti indicati dal servizio sociale	5
			1.8	Articolazione di massima del piano tariffario	5
2	CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI INTERCETTARE LE FASCE PIÙ GIOVANI DELLA	20	2.1	Conoscenza del mercato di riferimento e dei relativi trend evolutivi	5
			2.2	Servizi aggiuntivi caratterizzanti la struttura, diversi dalle facilitazioni logistiche di cui al punto 1.6	9
			2.3	Partnership con soggetti del territorio, per l'integrazione e la valorizzazione dell'offerta dell'ostello.	6

	POPOLAZIONE E RETI CON IL TERRITORIO				
3	MANUTENZIONI E INTERVENTI TECNICI (LAVORI) E ULTERIORI INTERVENTI SULLA STRUTTURA E SUI RELATIVI ARREDI	18	3.1	Qualità della progettazione ed esecuzione degli interventi obbligatori dedotti in gara	8
			3.2	Qualità della progettazione ed esecuzione degli interventi, dedotti in gara come proposta di caratterizzazione dell'immobile (interventi discrezionali e ulteriori)	6
			3.3	Eventuali dotazioni aggiuntive di arredi, attrezzature, opere d'arte, messe a disposizione dall'operatore per la sola durata della concessione	4
4	CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA TECNICA	3		Sinteticità, qualità ed esaustività della presentazione dell'offerta tecnica.	3
	Totale	80			

ritenuto opportuno definire una "soglia di sbarramento", da calcolare e verificare anteriormente alla riparametrazione, che si applicherà a livello di criterio e di punteggio totale, che comporta l'esclusione per le offerte tecniche con punteggio complessivo non riparametrato inferiore o pari a 35 punti sugli 80 massimi conseguibili;

atteso che, in conseguenza della presenza di rischi interferenziali, sarà fornito all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, il D.U.V.R.I., relativamente alla parte concernente le informazioni che devono essere fornite agli operatori economici in sede di gara;

precisato, inoltre, che detto documento sarà successivamente integrato con le altre informazioni previste dalla normativa in seguito all'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 266954/2021;

rilevata la necessità che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara tenga conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

rilevato, inoltre, che l'appalto è strutturato in un unico lotto, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione della struttura e di organizzazione dell'attività non possono essere suddivise dal momento che, per la loro peculiarità, necessitano di una gestione unitaria;

precisato che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà opportuno inserire nel Disciplinare di gara le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e sia ritenuta conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 43 dello Statuto comunale, richiamati dall'articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti, nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante l'urgenza di pubblicare tempestivamente gli atti di gara ed assicurare ai partecipanti alla procedura un lasso temporale adeguato per la progettazione delle proprie offerte, consideratane anche la complessità logistica;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con la deliberazione 31 maggio 2022 n. 68, richiamata in premessa;
2. di approvare gli indirizzi di gara espressi in premessa al fine della strutturazione della procedura di gara relativa all'affidamento in concessione del servizio in oggetto, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e s.m.;
3. di definire, come in premessa, i limiti tariffari massimi cui il soggetto gestore è tenuto a conformarsi, a partire dal nuovo affidamento, dando atto che le tariffe in vigore fino all'avvio della nuova gestione sono quelle approvate con deliberazione della Giunta comunale 09.12.2013 n. 272;
4. di demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'indizione della procedura di gara, l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara, sulla base di tutte le indicazioni e gli elementi descritti nelle

premesse alla presente deliberazione, nonché della deliberazione del Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 68, richiamata in premessa;

5. di dare atto che il responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, la quale sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER IL PERIODO 2023 - 2029. DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.06.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 145 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER IL PERIODO 2023 - 2029. DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 1 giugno 2022

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
La Dirigente
dott.ssa Laura Begher
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 145 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO "GIOVANE EUROPA" PER IL PERIODO 2023 - 2029. DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Capoufficio
dott. Flavio Cescotti
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.06.2022